



I.E.F.Co.S.

Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica

Via Lovanio,11 00198 ROMA

Tel. (+ 39) 068555131/068550214

www.scuolapsicoterapiaroma.it - iefcos@iefcos.it

Modello B

Ragione sociale: I.E.F.Co.S. SOC COOP A R.L.

Codice Fiscale/partita IVA: 05692221004

Indirizzo: VIA LOVANOIO , 11

Telefono: 068555131

Pagina web: www.scuolapsicoterapiaroma.it

E-mail: iefcos@iefcos.it

Pec: iefcoscarl@legalmail.it

Anno di fondazione: 1999

Forma Associativa:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> organizzazione di volontariato | <input type="checkbox"/> associazione di promozione sociale | <input type="checkbox"/> ente filantropico |
| <input type="checkbox"/> impresa sociale | <input checked="" type="checkbox"/> cooperativa sociale | <input type="checkbox"/> rete associativa |
| <input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso | <input type="checkbox"/> associazione | <input type="checkbox"/> fondazione |
| <input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

- Presidente: dr. GIOVANNI DI CESARE
- Vice-presidente: dr.ssa MARIA ANTONELLA RUBERTO
- Consigliere: dr.ssa RITA ACCETTURA
- Consigliere: dr.ssa PAOLA MARI

Finalità (in breve): la cooperativa si occupa di :

Corsi di sensibilizzazione e orientamento all'ottica sistemica

Corso di formazione alla psicoterapia familiare sistemica

Corso di mediazione familiare

Progetti nel sociale mirati al benessere psicologico dei minori e delle famiglie

Corsi di perfezionamento su tematiche specifiche (Coppie altamente conflittuali, Clinica dell'infertilità di coppia e nuovi scenari di genitorialità, Open Dialogue)

Cicli di supervisione clinica

Stages per stranieri

Consulenza sistemica alle organizzazioni

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di Roma – Il MUNICIPIO

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: € 25.112,32 2022: € 52.445,64 2023: € 66.636,00

Luogo e data ROMA li 16/01/2024

Firma del legale rappresentante

GIOVANNI DI CESARE



STATUTO

**ISTITUTO EUROPEO
FORMAZIONE E CONSULENZA
SYSTEMICA - I.E.F.CO.S. -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA LOVANIO 11

Numero REA: RM - 917503

Codice fiscale: 05692221004

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

RACCOLTA N. 8949 ALLEGATO "A"

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1) E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "ISTITUTO EUROPEO FORMAZIONE E CONSULENZA SISTEMICA - I.E.F.Co.S. - Società Cooperativa Sociale a r.l.".

La società ha sede in Roma.

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 2) La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.

I soci della cooperativa, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale prestano la loro attività di lavoro intendono ottenere continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali possibili in ordine al necessario per vivere e all'indispensabile per una coscienza di dignità umana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa vuole essere testimonianza di possibilità di leale e cordiale rapporto nella accoglienza delle diversità e deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Società, pertanto, senza finalità di lucro si propone i seguenti scopi mediante l'impiego prevalente del lavoro dei propri soci:

- la formazione professionale e l'aggiornamento culturale degli operatori sociali e sanitari;
- lo studio, la didattica e la ricerca nel campo dell'approccio sistemico e relazionale e le attività culturali finalizzate alla sua diffusione;
- gli scambi culturali e formativi con analoghi centri e associazioni soprattutto a livello europeo;
- gli interventi per la organizzazione e/o l'ottimizzazione di sistemi formativi, assistenziali e produttivi;
- la prevenzione, specifica e aspecifica del disagio, dei problemi di relazione nei sistemi umani e ricerca nei relativi settori;
- la produzione di servizi informatici e l'elaborazione dati;
- gli interventi sociali e sanitari nei settori del disagio psichico e delle tossicodipendenze;
- l'organizzazione di congressi, seminari, incontri di studio, iniziative editoriali e pubblicitarie con la predisposizione di tutte le operazioni e le opere necessarie e con la finalità della conoscenza dell'approccio sistemico - relazionale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, la cooperativa potrà stipulare convenzioni con Comuni, Provincie, Regioni, aziende Unità Sanitarie Locali e con ogni altro organismo pubblico e privato.

La società potrà costituire, inoltre, fondi per lo sviluppo tecnologico o

per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La società potrà compiere atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa si propone di aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

SOCI

ART. 3) Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutti coloro che sono interessati al raggiungimento degli scopi sociali sempre che a giudizio del consiglio di amministrazione siano idonei ai lavori che rientrano nell'attività della cooperativa.

Possono essere Soci persone fisiche maggiorenni appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci, nei limiti stabiliti dalla Legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di quelle attività previste nell'oggetto del presente statuto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono inoltre essere soci Enti, Società ed Organismi che esplicano attività affini o similari, o comunque necessarie al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

Possono essere infine ammessi a soci le Società finanziarie regionali alle quali si applicano le disposizioni concernenti la partecipazione delle persone giuridiche.

ART. 4) Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando:

- se trattasi di persona fisica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;

- se trattasi di persona giuridica e/o associazione:

- a) denominazione sociale;
- b) scopo sociale e attività svolta;
- c) persona delegata a rappresentare la persona giuridica o l'associazione all'interno della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; essa

potrà altresì allegare copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.

L'accoglimento della domanda deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata, o con ogni altra forma idonea, anche orale.

ART. 5) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sociali, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Inoltre il socio ha l'obbligo della partecipazione alle attività economiche produttive che verranno intraprese dalla cooperativa.

ART. 6) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto legittimino il diritto di recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

ART. 7) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere c) ed d) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART. 8) Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

ART. 9) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata,

a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci receduti rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10) Il patrimonio della società è composto:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo dodici e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ART. 11) Le quote non possono essere cedute ad alcun titolo con effetto verso la società salvo il diritto del socio di recedere dalla società medesima.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma

dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente comma del presente articolo e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- la restante parte a riserva straordinaria.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società, nè all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

Assemblea

ART. 13) L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma dei successivi articoli diciotto e ventidue;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ART. 14) Il consiglio di amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale, anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti soci oppure dal collegio sindacale.

La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi mediante affissione nella sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data della seconda convocazione che dovrà essere tenuta a decorrere dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 15) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in

seconda convocazione, quando sia presente almeno metà dei soci; le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale fuori il territorio dello stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dei soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci assenti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 16) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalla assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un socio.

ART. 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Anche il verbale redatto da un Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Consiglio di Amministrazione

ART. 18) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti fra i soci dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

I consiglieri eleggono fra loro un presidente ed eventualmente un vice presidente ed un consigliere delegato; nominano anche per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al

consiglio.

ART. 19) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vice presidente, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

ART. 20) Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

Il consiglio può delegare parte delle attribuzioni a uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso consiglio.

Il consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 21) La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale. Può perciò, stipulare atti giuridici, contrarre mutui ipotecari, richiedere affidamenti presso Istituti di credito, riscuotere somme a qualsiasi titolo, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e contro ricorsi alla suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza di questo, a un consigliere designato dal consiglio. Il presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Collegio Sindacale

ART. 22) Il Collegio Sindacale, ove nominato ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2543 C.C., si compone di tre membri effettivi, soci o non soci, e due sindaci supplenti, soci o non soci, ai sensi dell'art. 2397 e seguenti C.C.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 23) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società

potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 24) In qualunque caso di scioglimento della società l'assemblea, con la maggioranza stabilita nell'articolo quindici, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59 del 31 gennaio 1992.

ART. 25) Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Firmati: MAURIZIO COLETTI - FRANCESCO CAPORALI NOTAIO